



AMBIENTHESIS S.p.A.

Sede legale in Segrate (MI) – Via Cassanese n. 45
Capitale Sociale Euro 48.204.000,00= interamente versato
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10190370154
Partita IVA: 02248000248
Numero R.E.A. MI - 1415152

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
IN SEDE STRAORDINARIA e ORDINARIA**

21 Maggio 2020 alle ore 15.00 in prima convocazione

25 Maggio 2020 alle ore 15.00 in seconda convocazione

presso la sede legale della Società, a Segrate (MI), in Via Cassanese n. 45

Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

PUNTO 1
(parte straordinaria)

Modifica dei seguenti articoli dello Statuto sociale: art. "18" (composizione del Consiglio di Amministrazione) e art. "26" (composizione del Collegio Sindacale); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di delibera in merito ad alcune modifiche dello Statuto sociale, al fine di rendere lo stesso conforme al mutato quadro normativo in materia di equilibrio tra generi negli Organi Sociali delle società con azioni quotate.

Le proposte di modifica degli articoli 18 e 26 dello Statuto sociale per ciò che attiene al rispetto della disciplina in materia di quote di genere per la composizione, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale trovano la loro motivazione a seguito dell'entrata in vigore, in data 1° gennaio 2020, delle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ("Legge di Bilancio 2020") che hanno modificato gli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 58/98 (TUF) introdotti dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 (c.d. "Legge Golfo-Mosca").

I previgenti articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF richiedevano infatti alle società quotate di rispettare un criterio di composizione di genere in base al quale al genere meno rappresentato spettava almeno un terzo dei membri degli organi di amministrazione e controllo. Tale criterio trovava applicazione per tre mandati consecutivi dall'entrata in vigore della predetta legge. Inoltre veniva stabilito che, per il primo rinnovo, la quota da riservare al genere meno rappresentato fosse almeno pari a un quinto del numero complessivo dei componenti di ciascun Organo Sociale.

La sopra richiamata Legge di Bilancio 2020 ha previsto, invece, una differente quota riservata al genere meno rappresentato, ponendola pari ad "*almeno due quinti*" e stabilendo che tale criterio si applichi per "*sei mandati consecutivi*".

Sempre ai sensi della Legge di Bilancio 2020, il criterio di “*almeno due quinti*” si applica “*a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo della società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge*”, avvenuto il 1° gennaio 2020.

Stante quanto sopra, sottoponiamo dunque alla Vostra approvazione le modifiche statutarie sotto riportate, indicando le motivazioni sottostanti ad ognuna delle modifiche proposte ed effettuando uno specifico raffronto, articolo per articolo, del testo vigente con quello proposto, mettendo altresì in evidenza ciascuna singola variazione.

Allo scopo di facilitare l’individuazione delle suddette variazioni si precisa che, per le due clausole statutarie oggetto delle proposte di modifica, si è quindi proceduto nel modo seguente:

- a) nella colonna di sinistra delle tabelle è stato riportato il testo vigente dell’articolo dello Statuto preso in considerazione;
- b) nella colonna di destra delle tabelle è stato indicato il corrispondente nuovo testo proposto, con evidenza delle modifiche apportate al testo vigente;
- c) gli articoli non menzionati non sono oggetto di proposte di modifica.

Elenco modifiche proposte

Art. 18 (*composizione del Consiglio di Amministrazione*)

La proposta di modifica relativa all’art. 18 dello Statuto sociale è finalizzata a rendere l’articolo stesso conforme al mutato quadro normativo sopra illustrato.

A tal fine, si propone pertanto di sostituire il criterio di composizione dell’organo amministrativo che faceva prima riferimento al quorum di un terzo con il nuovo criterio, anche per quel che riguarda la composizione delle liste, che riserva al genere meno rappresentato almeno due quinti dei membri dell’organo amministrativo stesso (con arrotondamento per eccesso).

Nella tabella di raffronto sottostante si riporta l’articolo statutario in questione con evidenza delle modifiche proposte rispetto al testo attualmente vigente.

VERSIONE VIGENTE	VERSIONE PROPOSTA
Art. 18 (<i>composizione del Consiglio di Amministrazione</i>)	Art. 18 (<i>composizione del Consiglio di Amministrazione</i>)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici membri anche non soci. Spetta all'Assemblea determinare i poteri di amministrazione, nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione, fissandone il numero. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina (comunque non superiore a tre esercizi) e sono rieleggibili. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici membri anche non soci. Spetta all'Assemblea determinare i poteri di amministrazione, nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione, fissandone il numero. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina (comunque non superiore a tre esercizi) e sono rieleggibili. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i
---	---

voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente prevista da disposizioni di legge o regolamentari. Unitariamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Dovrà inoltre depositarsi, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la società, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne l'ultimo del suddetto ordine progressivo; b) il restante Amministratore sarà quello indicato con il primo numero progressivo riportato sulla lista di minoranza, non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o	voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente prevista da disposizioni di legge o regolamentari. Unitariamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Dovrà inoltre depositarsi, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la società, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) due quinti (con arrotondamento per eccesso) dei candidati. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne l'ultimo del suddetto ordine progressivo; b) il restante Amministratore sarà quello indicato con il primo numero progressivo riportato sulla lista di minoranza, non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o
--	---

votato la lista di cui alla precedente lettera a), che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà conto tuttavia delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. N.58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa

votato la lista di cui alla precedente lettera a), che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà conto tuttavia delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. N.58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa

presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.	presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
---	---

Art. 26 (*composizione del Collegio Sindacale*)

Al pari della precedente, anche la modifica dell'art. 26 dello Statuto sociale è finalizzata a rendere l'articolo in questione conforme al suddetto mutato quadro normativo in materia di quote di genere, in questo caso con esplicito riferimento all'organo di controllo.

A tal fine, anche in questa circostanza si propone pertanto di sostituire il previgente criterio di composizione che, al pari di quello relativo all'organo amministrativo, faceva prima riferimento al quorum di un terzo con il nuovo criterio, anche per quel che riguarda la composizione delle liste, che riserva al genere meno rappresentato almeno due quinti dei membri dell'organo di controllo stesso.

Con specifico riferimento al Collegio Sindacale, si segnala tuttavia come Consob, con la propria Comunicazione n. 1/20 del 30 gennaio 2020, in relazione ai casi in cui il Collegio sia composto da tre membri effettivi, abbia espressamente rilevato che l'applicazione del nuovo criterio di attribuzione di almeno due quinti al genere meno rappresentato, con arrotondamento per eccesso, risulta aritmeticamente impossibile.

Nella medesima Comunicazione, Consob ha inoltre osservato come, per consentire l'attuazione della nuova normativa, non sia possibile ritenere che la stessa imponga indirettamente alle società quotate di dotarsi di un organo di controllo composto da cinque Sindaci effettivi, stante l'attuale disciplina societaria che riserva all'autonomia statutaria la determinazione del numero dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

Per tali motivazioni, Consob ha così chiarito che, nelle more di un intervento di adeguamento sulla disciplina regolamentare, considererà il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore previsto dal comma 3 dell'art. 144-*undecies*.1 ("Equilibrio tra generi") del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)

inapplicabile per impossibilità aritmetica agli Organi Sociali formati da tre componenti, ritenendo, con riferimento a questi ultimi, che sia in linea con la nuova disciplina l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore.

Stante quanto sopra, in aderenza alla suddetta interpretazione espressa dalla Consob, ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale si riterrà soddisfatta la riserva dei "*due quinti*" per il genere meno rappresentato imposto dalla nuova normativa applicando il criterio dell'arrotondamento per difetto all'unità inferiore (e, dunque, con l'elezione di un solo membro appartenente al genere meno rappresentato sia per i Sindaci effettivi, sia per quelli supplenti).

In funzione di tutto ciò che precede, si propone conseguentemente di modificare in tal senso l'art. 26 dello Statuto sociale.

Nella tabella di raffronto sottostante si riporta l'articolo statutario in questione con evidenza delle modifiche proposte rispetto al testo attualmente vigente.

VERSIONE VIGENTE	VERSIONE PROPOSTA
Art. 26 (<i>composizione del Collegio Sindacale</i>)	Art.26 (<i>composizione del Collegio Sindacale</i>)
Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti per legge. I Sindaci dovranno possedere i requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto (ove applicabile) dall'art.1, comma 3 del D.M. numero 162 del 30 marzo 2000, con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art.1, si precisa che per "materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società" si intendono, tra l'altro, diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, secondo le procedure di cui ai	Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti per legge. I Sindaci dovranno possedere i requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto (ove applicabile) dall'art.1, comma 3 del D.M. numero 162 del 30 marzo 2000, con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art.1, si precisa che per "materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società" si intendono, tra l'altro, diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, secondo le procedure di cui ai

commi seguenti, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per persona interposta o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Fermo il rispetto di ogni ulteriore onere procedurale prescritto dalla disciplina anche regolamentare vigente, le liste devono essere corredate: a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla vigente disciplina;	commi seguenti, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Almeno un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato. La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per persona interposta o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Fermo il rispetto di ogni ulteriore onere procedurale prescritto dalla disciplina anche regolamentare vigente, le liste devono essere corredate: a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla vigente disciplina;
--	---

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso di requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, ed uno supplente.

Ai fini della nomina dei Sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggior partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso di requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno ~~un due quinto quinti (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso)~~ dei candidati alla carica di Sindaco effettivo ~~(con arrotondamento per difetto in caso di tre candidati e per eccesso negli altri casi)~~ e ~~almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso)~~ dei candidati ~~un candidato~~ alla carica di Sindaco supplente. La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, ed uno supplente.

Ai fini della nomina dei Sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggior partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo

l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati. Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza, e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti. Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà a votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che	l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati. Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza, e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti. Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà a votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che
---	---

controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi. È ammessa la possibilità per i membri del Collegio Sindacale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza, o telefonici. In tal caso: a) deve essere assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) deve essere assicurata la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; c) la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si devono simultaneamente trovare il Presidente e il Segretario.	controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi. È ammessa la possibilità per i membri del Collegio Sindacale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza, o telefonici. In tal caso: a) deve essere assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) deve essere assicurata la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; c) la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si devono simultaneamente trovare il Presidente e il Segretario.
--	--

Si evidenzia che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai Soci il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 Cod. Civ.

Signori Azionisti,

alla luce di tutto quanto sopra esposto, se concordate con le modifiche statutarie sopra illustrate, Vi proponiamo pertanto di adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di AMBIENTHESIS S.p.A.

- preso atto delle proposte di modifica degli articoli 18 e 26 dello Statuto sociale vigente;
- esaminata la relativa relazione degli Amministratori;

delibera

1. di modificare l'art. 18 dello Statuto sociale vigente come segue:

"La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici membri anche non soci.

Spetta all'Assemblea determinare i poteri di amministrazione, nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione, fissandone il numero.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato all'atto

della nomina (comunque non superiore a tre esercizi) e sono rieleggibili.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente prevista da disposizioni di legge o regolamentari.

Unitariamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Dovrà inoltre depositarsi, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la società, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti (con arrotondamento per eccesso) dei candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne l'ultimo del suddetto ordine progressivo;

b) il restante Amministratore sarà quello indicato con il primo numero progressivo riportato sulla lista di minoranza, non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà conto tuttavia delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. N.58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari".

2. di modificare l'art. 26 dello Statuto sociale vigente come segue:

"Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti per legge.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

Per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto (ove applicabile) dall'art.1, comma 3 del D.M. numero 162 del 30 marzo 2000, con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art.1, si precisa che per "materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società" si intendono, tra l'altro, diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Almeno un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano

complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per persona interposta o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Fermo il rispetto di ogni ulteriore onere procedurale prescritto dalla disciplina anche regolamentare vigente, le liste devono essere corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;*
- b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla vigente disciplina;*
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso di requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.*

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno due quinti dei candidati alla carica di Sindaco effettivo (con arrotondamento per difetto in caso di tre candidati e per eccesso negli altri casi) e un candidato alla carica di Sindaco supplente. La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- 1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;*
- 2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, ed uno supplente.*

Ai fini della nomina dei Sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggior partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza, e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà a votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

È ammessa la possibilità per i membri del Collegio Sindacale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza, o telefonici.

In tal caso:

- a) deve essere assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;*
- b) deve essere assicurata la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;*
- c) la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si devono simultaneamente trovare il Presidente e il Segretario".*

- 3.** di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni occorrente potere per l'esecuzione della presente deliberazione, nonché per apportare alla delibera testé assunta le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'iscrizione del nuovo testo di Statuto sociale nel competente Registro delle Imprese".

Segrate, 21 aprile 2020

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dott. Giovanni Bozzetti

Allegato: Statuto sociale nella versione emendata.

Allegato

STATUTO NELLA VERSIONE EMENDATA

Art. 1) La società è denominata:

AMBIENTHESIS S.p.A.

Art. 2) La società ha per oggetto:

- la raccolta, trasporto, deposito e messa in riserva, stoccaggio, intermediazione ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti, trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti urbani e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dal servizio pubblico o privato, da attività agricole e agro-industriali, da demolizioni, costruzioni e scavi, da lavorazioni industriali e artigianali, da attività commerciali, dal settore sanitario, da bonifiche ambientali, nonché di rifiuti derivanti dall'attività di trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti stessi, di rifiuti provenienti da aree verdi e cimiteriali, di rifiuti radioattivi. La società potrà commercializzare eventuali sottoprodotti e/o rifiuti.

Per trattamento, smaltimento e recupero si intende, in via esemplificativa ma non esaustiva, qualunque operazione di stabilizzazione, inertizzazione, miscelazione, selezione/cernita, adeguamento volumetrico, lavaggio, trattamento chimico-fisico, trattamento aerobico/anaerobico finalizzato anche alla produzione di compost o alla produzione e recupero energetico di biogas, di liquidi e solidi, incenerimento a terra ed in mare finalizzato anche alla produzione e recupero di materia e/o di energia, deposito permanente sul suolo o nel suolo anche con produzione e recupero energetico di biogas, rigenerazione e recupero, riutilizzo, riciclo, nonché di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia.

Per il trattamento, recupero, riutilizzo, riciclo e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti individuate dalla legislazione nazionale ed europea, la società potrà eseguire attività di progettazione, costruzione, avviamento, conduzione, gestione e manutenzione, sia per conto proprio che per conto terzi, di impianti tecnologici ed ecologici compresa la ristrutturazione e la fornitura di tecnologie, strumenti, apparecchiature, macchinari, nonché materiale vario.

La società potrà inoltre realizzare i monitoraggi ambientali, la caratterizzazione, la progettazione, la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi comprese in via esemplificativa ma non esaustiva la installazione, la gestione di cantieri, di macchine operatrici, di impianti mobili.

La società inoltre può svolgere le seguenti attività:

- la fabbricazione, il commercio e la posa in opera di ogni genere di articoli per l'edilizia ad uso decorativo od industriale e di materiale di costruzione in genere sia in proprio che per conto terzi, per rappresentanza o per commissione;
- la costruzione, la fornitura in opera e la manutenzione di impianti, tecnologie, e sistemi di protezione incendi, sicurezza ed anti inquinamento, isolamenti termici ed acustici;
- la commercializzazione e vendita di prodotti relativi alla protezione incendi, sicurezza antinquinamento ed isolamento termico ed acustico.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le altre attività riservate per legge, anche operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Art. 3) La società ha sede nel Comune di Segrate (MI).

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

Art. 4) Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei

soci.

Art. 5) La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

CAPITALE

Art. 6) Il capitale è di Euro 48.204.000,00 (quarantottomilioniduecentoquattromila/00) diviso in n. 92.700.000 (novantaduemilionisettecentomila) di azioni ordinarie da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

La società può, nelle forme di legge, procedere all'assegnazione di utili ai sensi dell'art. 2349 C.C..

In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4 del C.C..

Con deliberazione assunta dall'Assemblea del 10 settembre 2001 è stata attribuita agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte fino ad un massimo di n. 800.000 (ottocentomila) azioni ordinarie, entro il termine di cinque anni dalla deliberazione, da attribuire ai dirigenti e/o quadri della società o delle società dalla stessa controllate a norma degli art. 2441 e/o 2349 del C.C..

Art. 7) Le azioni sono nominative ed indivisibili.

ASSEMBLEA

Art. 8) L'Assemblea ordinaria e straordinaria, si riunisce nei casi e nei modi di legge, presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.

Art. 9) L'Assemblea ordinaria, è convocata per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza, oltre che nei casi previsti dalla legge, almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni quando ne ricorrano i presupposti di legge: in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, oltre che nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 10) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 11) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante avviso di convocazione, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, avviso da pubblicarsi nei termini di legge:

- sul sito Internet della società;
- ove necessario o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale oppure, anche per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o "Italia Oggi" o "Finanza e Mercati" o "Il Giornale";
- con le altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione, ai sensi dell'art. 2369 del codice civile.

Art. 12) Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto.

Art. 13) Per la rappresentanza in Assemblea vale quanto disposto dall'art. 2372 C.C., salvo diverse disposizioni di legge. La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

Spetta comunque al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe nei limiti su riportati ed in genere il diritto di partecipazione all'Assemblea, ferma ogni ulteriore attribuzione riconosciuta al Presidente dell'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Art. 14) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 15) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di

suo impedimento dal Vice Presidente se nominato o in caso di sua mancanza o impedimento dal più anziano tra gli Amministratori Delegati in carica; in caso di mancanza o impedimento di questi l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea stessa, o da un Notaio nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Art. 16) Per la regolarità e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, si applicano le norme di legge.

Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità di votazione, nel rispetto della disciplina, anche regolamentare, vigente.

Art. 17) Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

AMMINISTRAZIONE

Art. 18) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici membri anche non soci.

Spetta all'Assemblea determinare i poteri di amministrazione, nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione, fissandone il numero.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina (comunque non superiore a tre esercizi) e sono rieleggibili.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente prevista da disposizioni di legge o regolamentari.

Unitariamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Dovrà inoltre depositarsi, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della società,

l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la società, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti (con arrotondamento per eccesso) dei candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne l'ultimo del suddetto ordine progressivo;

b) il restante Amministratore sarà quello indicato con il primo numero progressivo riportato sulla lista di minoranza, non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà conto tuttavia delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. N.58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19) Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea e può nominare un Vice Presidente.

Può altresì nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Presidente Onorario che avrà diritto di

partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e di intervenire in assemblea, senza peraltro diritto di voto.

Art. 20) Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, tutte le volte che lo si ritenga necessario e comunque nei casi di legge.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire cinque giorni prima od, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati in forma scritta, a cura degli Amministratori delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

Il Presidente o chi ne fa le veci deve inoltre convocare il Consiglio almeno entro dieci giorni liberi quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori.

Art. 21) Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei membri o, in difetto di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e dei sindaci effettivi. Le deliberazioni si prendono con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di collegamento audiovisivo, di videoconferenza o telefonici.

In tal caso:

- a) deve essere assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) deve essere assicurata la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- c) la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono simultaneamente trovare il Presidente ed il Segretario;

Art. 22) Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.

Possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in luogo dell'Assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- l'incorporazione e la scissione di società, nei casi previsti dalla legge;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.

Esso ha pure la facoltà di nominare i direttori e di deliberare la nomina di procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei propri poteri, eventualmente con la qualifica di Amministratore Delegato, nei limiti e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2381 del C.C.

Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato possono essere riunite nella stessa persona.

Il Consiglio può altresì nominare un Comitato Esecutivo determinando il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento ivi comprese quelle come sopra previste all'art. 21 per il Consiglio per l'ammissione della possibilità alle suesposte condizioni di tenere le

riunioni mediante mezzi di telecomunicazione. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Di esso dovrà essere data lettura al Consiglio in occasione della prima riunione dello stesso successiva a quella/e del Comitato.

Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente e l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati (se nominati) nonché il Vice Presidente se nominato.

Art. 23) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi in giudizio spetta al Presidente. La rappresentanza spetta anche all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri conferitigli.

Art. 24) Le riunioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25) Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'Assemblea può inoltre assegnare loro indennità e compensi di altra natura.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 26) Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti per legge.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

Per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto (ove applicabile) dall'art.1, comma 3 del D.M. numero 162 del 30 marzo 2000, con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art.1, si precisa che per "materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società" si intendono, tra l'altro, diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Almeno un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per persona interposta o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Fermo il rispetto di ogni ulteriore onere procedurale prescritto dalla disciplina anche regolamentare vigente, le liste devono essere corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla vigente disciplina;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati,

nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso di requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno due quinti dei candidati alla carica di Sindaco effettivo (con arrotondamento per difetto in caso di tre candidati e per eccesso negli altri casi) e un candidato alla carica di Sindaco supplente. La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, ed uno supplente.

Ai fini della nomina dei Sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggior partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza, e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà a votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

È ammessa la possibilità per i membri del Collegio Sindacale di intervenire a distanza mediante

l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza, o telefonici.

In tal caso:

- a) deve essere assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) deve essere assicurata la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- c) la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si devono simultaneamente trovare il Presidente e il Segretario.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 27) La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea ordinaria, nelle forme e modalità di legge.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 28) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29) Gli utili netti emergenti da bilancio, previa deduzione, nei limiti di cui all'art. 2430 C.C. del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, verranno ripartiti tra i soci in proporzione delle rispettive quote, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Potranno essere distribuiti acconti sui dividendi secondo quanto stabilito dall'art. 2433 bis C.C.

PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Art. 30) Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta vigenti.

Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

SCIoglimento E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, precisandone i poteri.

Art. 32) I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 33) Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.